



## ***CITTÀ DI CASTELFRANCO VENETO***

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E LA GESTIONE  
DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PER LA SCHERMA DI VIA  
LOVARA**

oooooooo

Addì .. del mese di ..... dell'anno 2018 nella sede municipale del Comune di Castelfranco Veneto:

tra

Il Signor Marsiglio Paolo nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, Dirigente del Settore Servizi alla Persona del Comune di Castelfranco Veneto, agente in nome, per conto e nell' interesse del Comune stesso, avente Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. 00481880268, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 61 dello Statuto Comunale in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. del.....;

e

il Signor \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale dichiara di agire in nome e per conto del \_\_\_\_\_, con sede a \_\_\_\_\_, (CF: \_\_\_\_\_; P.IVA: \_\_\_\_\_), in qualità di PRESIDENTE PRO TEMPORE,

autorizzato al presente atto con deliberazione in data \_\_\_\_\_  
dell'Assemblea dell'Associazione medesima.- affiliata alla Federazione:  
FIS – FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA (OVVERO ENTE DI  
PROMOZIONE SPORTIVA).

Premesso:

-.che l'Amministrazione Comunale considera prioritari gli obiettivi volti  
alla promozione ed allo sviluppo delle attività sportive di base, allo scopo di  
assicurare al più ampio numero di cittadini la partecipazione alle attività  
sportive e psico-fisiche, nonché per offrire nuove e diverse occasioni di  
impegno del tempo libero;

-.che altro obiettivo fondamentale è quello di coltivare l'opportunità di  
favorire la partecipazione dell'associazionismo locale alla gestione dei  
servizi pubblici, al fine anche di realizzare una gestione aperta delle attività  
sportive con tutte le componenti realmente e qualificatamente operanti sul  
territorio;

-.che il Comune di Castelfranco Veneto è proprietario di una sala per  
allenamenti di scherma, con relative pertinenze, sita al primo piano di via  
Lovara;

-.che, anche in attuazione dei principi dello Statuto Comunale, risulta  
opportuno assicurare l'uso e la gestione mediante il coinvolgimento di  
un'associazione locale che opera nel settore;

Tutto ciò premesso, fra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

#### **ART. 1**

Il Comune di Castelfranco Veneto concede in uso, per i propri associati, a  
decorrere dalla stipula della presente e fino al 30/06/2023 alla A.S.D.  
\_\_\_\_\_, di seguito denominata Società

Concessionaria, i locali siti al primo piano dell'immobile di proprietà comunale in via Lovara, noti alle parti, così descritti: sala allenamenti schermo, segreteria, un ripostiglio, n.2 spogliatoi e WC il tutto con le infrastrutture esistenti, i beni e gli impianti come dal verbale di consistenza redatto dal Settore Lavori Pubblici, noto alle parti.

## **ART. 2**

La Società concessionaria esonera espressamente il Comune dalla responsabilità civile, per qualsiasi danno diretto o indiretto, derivante da fatto doloso o colposo, commesso da associati e da terzi in genere, nonché per interruzioni incolpevoli o accidentali dei servizi. La Società provvederà, entro 15 giorni da oggi, ad adeguata copertura assicurativa dell'impianto per rischi di furto, incendio e diversi e responsabilità civile, verso i propri associati e verso terzi. In particolare sottoscriverà una polizza R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) conseguente all'uso della sala e relative pertinenze e alla loro gestione con un massimale minimo di € 2.000.000. = (due milioni) per sinistro, con limiti minimi di € 1.000.000. = (un milione) per persona e di € 1.000.000. = (un milione) per danni a cose di terzi.

## **ART. 3**

Al concessionario è fatto divieto di eseguire o comunque procedere a modifiche dei locali. Qualsiasi opera interessante gli stessi potrà essere effettuata solo con l'espressa autorizzazione scritta del Comune, accordata prima dell'inizio delle opere.

Sono consentiti interventi non compromettenti la struttura data in concessione e l'installazione di pedane e altro arredamento e strumentazione utile per l'uso, a totale carico e spesa esclusiva della Società concessionaria,

rimanendo esclusa la possibilità di indennizzo a favore del Concessionario sotto qualsiasi forma, al cessare della concessione.

Il Comune si riserva il diritto di ordinare la demolizione e la rimozione con rimessa in pristino delle opere non autorizzate.

La demolizione e la rimozione dovranno eseguirsi entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione che avverrà con lettera raccomandata e sarà ad esclusivo carico del Società concessionaria.

#### **ART. 4**

I locali verranno utilizzati dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 22.00 da metà settembre a metà giugno. Eventuali maggiori/minori utilizzi dovranno essere comunicati.

La società concessionaria dovrà garantire, con la costante presenza di un responsabile, il corretto uso delle attrezzature e il corretto comportamento dei propri associati e degli altri presenti.

#### **ART. 5**

Il Concessionario assume a proprio carico l'onere della manutenzione ordinaria degli immobili di cui all'art. 1 e tutte le spese di gestione, asporto rifiuti, pulizia e custodia.

La società si impegna a versare al Comune, entro il 30 giugno di ogni anno, un canone annuo di \_\_\_\_\_.Iva 22% esclusa, comprensivo delle spese di illuminazione, riscaldamento, fognatura e acqua. Tale somma verrà aggiornata annualmente ISTAT.

Maggiori utilizzi comporteranno un aumento proporzionale del succitato rimborso.

L'impianto è affidato per gli usi compatibili con la destinazione dell'immobile concesso e le specifiche autorizzazioni rilasciate.

La Società concessionaria si impegna ad osservare le prescrizioni di utilizzo e di manutenzione previste dal costruttore nel caso di apparecchiature o di componenti di impianti tecnologici e a effettuare precisi controlli e operazioni con una determinata periodicità (per gli impianti di riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari, distribuzione del gas secondo norma UNI, per gli impianti elettrici secondo i regolamenti di attuazione e norma CEI, per gli impianti e i dispositivi antincendio secondo le norme UNI-VV.FF.).-

Il Comune si riserva la vigilanza sull'uso dell'immobile dato in concessione con il presente atto, a mezzo di propri funzionari e/o incaricati che potranno quindi accedervi in qualunque momento.

La società concessionaria, entro il mese di aprile, dovrà presentare il bilancio relativo all'ultimo esercizio e una relazione sull'attività svolta.

#### **ART. 6**

L'Amministrazione Comunale rimane sollevata da ogni responsabilità per furti di materiale della Società concessionaria custoditi nei locali e così pure degli effetti personali lasciati negli spogliatoi o comunque per danni a qualsiasi titolo.

#### **ART. 7**

La Società concessionaria non potrà sub-concedere in qualsiasi forma ad altri, sia per il totale che per parte dell'impianto sportivo, impegnandosi a gestire direttamente lo stesso, sotto pena di immediata risoluzione della presente concessione.

#### **ART. 8**

La Società concessionaria dovrà consentire al Comune la possibilità di accesso all'impianto.

Dovrà anche consentire, compatibilmente con il proprio programma, l'utilizzo prioritario da parte del Comune nei casi di pubblica utilità e per propria attività.

#### **ART. 9**

I locali, i beni e le attrezzature oggetto della presente convenzione, nonché le migliorie effettuate, devono essere consegnati in buono stato alla fine della concessione, fatto salvo il naturale degrado.

#### **ART. 10**

Il Comune ha la facoltà di revocare la concessione:

- in caso di scioglimento della associazione Sportiva Concessionaria;
- in caso di irregolare conduzione, debitamente accertata, e previa diffida alla regolarizzazione;
- nel caso di sub-concessione, totale o parziale.

#### **ART. 11**

Tutte le spese, imposte e tasse relative alla presente Convenzione sono a carico del Società concessionaria.

Del presente atto si chiede la registrazione.

---

---